

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 91

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori LAURO, SAMBIN, FEDERICI,
D’AMBROSIO, MARANO, PONTONE, CONTESTABILE, GRECO,
FASOLINO, FERRARA, IANNUZZI, GENTILE, PELLEGRINO,
BERGAMO, BOREA, COMPAGNA, MAGRI, GUBERT,
ASCIUTTI, MINARDO, GABURRO, BASILE, FORLANI, DE
RIGO, FORTE, ZICCONI, OGNIBENE, IZZO, DELL’UTRI,
PESSINA, TOMASSINI, CAMBER, FABBRI, FIRRARELLO e
NOCCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001

—————

Istituzione della provincia autonoma dell’Arcipelago campano

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale intende istituire la provincia autonoma dell'Arcipelago campano. L'esigenza di dotare la realtà isolana campana di una autonomia amministrativa analoga a quella di cui godono altre province come quelle di Trento o di Bolzano, nasce innanzi tutto dalla sua collocazione geografica e dalla sua realtà sociale culturale ed economica ben diversa dal resto della provincia di Napoli.

Questa deve rispondere alle esigenze di comuni molto grandi e con situazioni molto delicate sia dal punto di vista economico sia da quello sociale. Il turismo del quale vivono gli abitanti delle isole campane invece ha sempre bisogno di confrontarsi con gli *standard* internazionali ed europei in particolare. Per questa ragione un'autonomia che possa rendere più elastica l'amministrazione renderebbe molto più facile agli abitanti isolani, agli operatori economici e agli amministratori locali rendere competitiva l'offerta turistica delle isole.

Tale esigenza si qualifica in termini di applicazione del principio di sussidiarietà in forza del quale si devono in ogni caso privilegiare i livelli di governo più vicini alle popolazioni da governare in funzione del potenziamento del principio di partecipazione; come ha affermato Wolfgang Kasper, professore di economia alla *School of Economics and Management* della *University of South Wales*, «quanto più piccolo è il gruppo, tanto più grande, naturalmente, è l'influenza relativa che l'individuo ha sul contenuto delle regole imposte e sulle loro modalità di applicazione».

Tale maggiore influenza si giustifica prevalentemente con il riferimento alle peculiarità che quelle zone presentano in relazione alla loro economia, alla cultura, alla localizzazione geografica, con le conseguenziali opzioni funzionali che in tali ambiti si definiscono.

È evidente che le opzioni che ottimizzino tali peculiarità non possono che essere quelle maturate nelle sedi istituzionali più vicine a tali ambiti territoriali, ove si maturano interventi partecipativi dei cittadini in termini più diretti ed ove si garantisce una politica di gestione delle risorse economiche più efficiente e più mirata alla soddisfazione delle esigenze prioritarie che tali comunità presentano.

Per tutti questi motivi in Europa molte isole godono di una maggiore autonomia come le Antille olandesi o le Baleari.

È questo lo spirito che deve animare il legislatore nell'accogliere tali prospettive di ulteriore decentramento amministrativo, anche in coerenza con la dizione dell'articolo 5 della Costituzione che ha formalizzato un preminente favore per esso e in conformità con la lettera del Trattato di Maastricht, che il principio di sussidiarietà ha solennemente enunciato. In questi termini, si deve ritenere che, nella misura in cui l'istituzione di una nuova provincia si pone come riconoscimento di una realtà già operante sul terreno culturale, sociale ed economico, il non riconoscimento istituzionale della realtà medesima si pone in contrasto con il principio per il quale la Repubblica non «istituisce» province e comuni, ma «riconosce e promuove le autonomie locali».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 116 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente:

«Art. 116. – Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta e alla provincia dell'Arcipelago campano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

Art. 2.

1. È approvato il seguente Statuto speciale per la provincia dell'Arcipelago campano:

«STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA PROVINCIA DELL'ARCIPELAGO CAMPANO

Capo I

Art. 1.

1. La provincia dell'Arcipelago campano è costituita in provincia autonoma, fornita di personalità giuridica, entro la Repubblica italiana, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

2. La provincia dell'Arcipelago campano ha per capoluogo Ischia.

Art. 2.

1. Nella provincia è riconosciuta parità di diritti ai cittadini e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3.

1. La provincia dell'Arcipelago campano comprende i comuni di: Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Barano, Casamicciola, Forio, Procida, Capri, Anacapri.

2. Alla provincia dell'Arcipelago campano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.

3. La provincia dell'Arcipelago campano ha una propria bandiera, un proprio gonfalone ed uno stemma.

Capo II

Art. 4.

1. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali, della Unione europea e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la provincia ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- a) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
- b) circoscrizioni comunali;
- c) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- d) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- e) servizi antincendio;

f) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

g) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio provinciale;

h) toponomastica;

i) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con esclusione di quello di interesse nazionale;

l) usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi;

m) urbanistica e piani regolatori particolareggiati;

n) usi civici, secondo le disposizioni del codice civile;

o) artigianato;

p) edilizia sovvenzionata;

q) porti;

r) fiere e mercati;

s) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

t) acque minerali e termali e cave;

u) caccia e pesca;

v) parchi per la protezione della flora e della fauna;

z) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

aa) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

bb) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione;

cc) turismo e industria alberghiera;

dd) agricoltura e foreste, patrimonio zootecnico ed ittico;

ee) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

ff) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

gg) scuola materna;

hh) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui la provincia ha competenza legislativa;

ii) edilizia scolastica;

ll) addestramento e formazione professionale.

Art. 5.

1. La provincia, nei limiti dell'articolo 4 e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana inoltre norme legislative nelle seguenti materie:

a) ordinamento dei comuni;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

c) enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere provinciale;

d) polizia locale urbana e rurale;

e) istruzione elementare e secondaria;

f) commercio;

g) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

h) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

i) spettacoli pubblici, limitatamente alla pubblica sicurezza;

l) esercizi pubblici;

m) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

n) igiene e sanità;

o) attività sportive e ricreative.

Art. 6.

1. Con leggi della provincia, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

2. Le modificazioni di cui al comma 1, qualora influiscano sulla circoscrizione terri-

toriale di uffici statali, non hanno efficacia se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della provincia.

Capo III

Art. 7.

1. Allo scopo di applicare le disposizioni delle leggi dello Stato, la provincia ha la potestà di emanare norme legislative in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. I collocatari comunali sono scelti e nominati dagli organi statali, sentito il presidente della Giunta provinciale.

Art. 8.

1. La provincia può autorizzare l'apertura ed il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentiti i pareri del Ministro dell'economia e delle finanze e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

2. L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri della provincia e della CONSOB.

Art. 9.

1. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla provincia dell'Arcipelago campano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale,

220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

2. La provincia stabilisce altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 1 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP).

3. Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nella provincia dell'Arcipelago campano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la provincia.

Art. 10.

1. È obbligatorio e non vincolante il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

2. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.

Art. 11.

1. Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero delle attività produttive assegna alla provincia dell'Arcipelago campano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali

che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali.

Capo IV

Art. 12.

1. Nelle materie e nei limiti entro cui la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate dalla provincia.

2. Restano ferme le attribuzioni della provincia dell'Arcipelago campano ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Art. 13.

1. La provincia esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

2. La provincia può delegare alcune sue funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Art. 14.

1. Il presidente della Giunta provinciale esercita le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti.

2. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 il presidente della Giunta provinciale si avvale anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e forestale.

3. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci, quali ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 15.

1. I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni del presidente della Giunta provinciale in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della Giunta provinciale, il quale deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 16.

1. Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il presidente della Giunta provinciale può richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

TITOLO II

ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 17.

1. Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo presidente.

Art. 18.

1. Il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale e a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge provinciale.

2. Il numero dei consiglieri provinciali è di trenta. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della provincia, quale risulta dall'ultimo

censimento generale della popolazione, per 30 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale.

Art. 19.

1. Il Consiglio provinciale esercita le potestà legislative attribuite alla provincia e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 20.

1. Il Consiglio provinciale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta provinciale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 1.

3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta provinciale in carica.

Art. 21.

1. Il Consiglio provinciale elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari.

2. In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio provinciale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il

Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza del Consiglio.

3. Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 22.

1. Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio provinciale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Art. 23.

1. Il presidente ed il vice presidente del Consiglio provinciale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

2. Il Consiglio provinciale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

3. Ove il presidente od il vice presidente del Consiglio provinciale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio provinciale è convocato dal presidente della Giunta provinciale.

4. Qualora il Consiglio provinciale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Art. 24.

1. Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Il Consiglio è sciolto quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario che indice, entro trenta giorni dallo scioglimento, l'elezione del Consiglio provinciale.

5. Il nuovo Consiglio è convocato dal commissario straordinario entro venti giorni dalle elezioni.

Art. 25.

1. Il Consiglio provinciale è convocato dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta provinciale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 26.

1. La Giunta provinciale è composta dal presidente, da un vice presidente e da assessori effettivi e supplenti.

2. Il presidente, il vice presidente e gli assessori sono eletti dal Consiglio provinciale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

3. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni.

Art. 27.

1. Il presidente e i membri della Giunta provinciale restano in carica finché dura il Consiglio provinciale e dopo la scadenza di

questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del presidente e dei componenti della Giunta da parte del nuovo Consiglio.

Art. 28.

1. Qualora per morte, dimissioni o revoca del presidente della Giunta provinciale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il presidente del Consiglio provinciale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

Art. 29.

1. Il presidente della Giunta provinciale rappresenta la provincia.

2. Egli partecipa con diritto di voto alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.

Art. 30.

1. Il presidente della Giunta provinciale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla provincia.

Art. 31.

1. Il presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori con proprio decreto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della provincia.

Art. 32.

1. Il presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 33.

1. La Giunta provinciale è l'organo esecutivo della provincia. Ad essa spettano:

a) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

b) l'attività amministrativa per gli affari di interesse provinciale;

c) l'amministrazione del patrimonio della provincia nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici provinciali di natura industriale o commerciale;

d) le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente statuto o da altre disposizioni;

e) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva;

f) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti;

g) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica.

Art. 34.

1. Il Consiglio provinciale può delegare alla Giunta provinciale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

TITOLO III

APPROVAZIONE, PROMULGAZIONE E
PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI
REGOLAMENTI PROVINCIALI

Art. 35.

1. I disegni di legge approvati dal Consiglio provinciale sono comunicati al Governo. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al Consiglio provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali.

2. Ove il Consiglio provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti i disegni di legge sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

3. Le leggi provinciali sono promulgate dal presidente della Giunta provinciale e sono vistate dal commissario del Governo.

Art. 36.

1. Le leggi provinciali ed i regolamenti provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della provincia ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

Art. 37.

1. Le leggi approvate dal Consiglio provinciale ed i regolamenti emanati dalla Giunta provinciale debbono essere pubbli-

cati, per notizia, in una sezione apposita della *Gazzetta Ufficiale*.

TITOLO IV

DEMANIO E PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

Art. 38.

1. Le strade e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente provinciale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio provinciale.

Art. 39.

1. Le foreste di proprietà dello Stato nella provincia, le terme e le cave quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici provinciali con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio provinciale costituiscono il patrimonio indisponibile della provincia.

2. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella provincia sono trasferiti al patrimonio della provincia.

3. Nelle norme di attuazione del presente statuto saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni ai commi 1 e 2.

4. I beni immobili situati nella provincia che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della provincia.

Art. 40.

1. La provincia, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla sua competenza, succede, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali

di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della provincia, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza provinciale.

TITOLO V

FINANZA DELLA PROVINCIA

Art. 41.

1. Sono di competenza della provincia i proventi delle imposte ipotecarie esatte nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

2. Sono devolute alla provincia le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, esatte nel territorio provinciale:

a) i cinque decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio provinciale;

b) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;

c) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

d) i nove decimi delle tasse relative ai veicoli immatricolati nel territorio provinciale;

e) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della provincia.

Art. 42.

1. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia

i nove decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge.

Art. 43.

1. La provincia può stabilire imposte e tasse sul turismo.

Art. 44.

1. La provincia ha facoltà di istituire con leggi tributi propri non contrastanti con il sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 45.

1. La provincia ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 46.

1. La provincia ha competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5 del presente statuto, in materia di finanza locale.

Art. 47.

1. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, la provincia corrisponde ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il presidente della Giunta provinciale e una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

Art. 48.

1. La provincia ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Art. 49.

1. I bilanci predisposti dalla Giunta provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge provinciale.

TITOLO VI

RUOLI DEL PERSONALE DI UFFICI
STATALI NELLA PROVINCIA
DELL'ARCIPELAGO CAMPANO

Art. 50.

1. Per la provincia dell'Arcipelago campano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

2. Il comma 1 non si applica per le carriere dirigenziali e direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della giustizia.

3. Al personale dei ruoli di cui al comma 1 è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazione o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti del personale.

TITOLO VII

CONTROLLO DELLA
CORTE COSTITUZIONALE

Art. 51.

1. Ferme le disposizioni contenute nel presente statuto la legge provinciale può essere impugnata davanti alla Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto.

2. L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

Art. 52.

1. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla provincia, questa può proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

2. Il ricorso è proposto dal presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta.

3. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Governo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53.

1. L'iniziativa per la revisione del presente statuto appartiene al Consiglio provinciale.

Art. 54.

1. Nelle materie attribuite alla competenza della provincia, fino a quando non sia diver-

samente disposto con leggi provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 55.

1. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre del Consiglio provinciale.

Art. 56.

1. Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale che approva il presente Statuto.

Art. 57.

1. Con norme di attuazione, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale che approva il presente statuto, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale.

Art. 58.

1. La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nel presente statuto sono stabilite con norme di attuazione.

Art. 59.

1. Qualora le norme di cui agli articoli precedenti non siano emanate nel termine stabilito, la provincia può assumere, con legge, le relative funzioni amministrative».

